

Istituto d'Istruzione Superiore Faicchio con sede coordinata di Castelvenere

Istituto Tecnico per il Turismo

Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico

Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Corso Serale IPSEOA Castelvenere

Corso Serale Servizi Socio- Sanitari Faicchio

Faicchio: Via Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano cap. 82030 tel. +39 0824863478

Castelvenere: Piazza dei Caduti, cap. 82037 tel. +39 0824940154

Codice fiscale: 90003320620 - Codice meccanografico: BNIS02300V - Codice unico di fatturazione (CUF): UFGEG8

Email: bnis02300v@istruzione.it - Posta elettronica certificata (PEC): bnis02300v@pec.istruzione.it

<https://www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it>



Circ. n. 23TER

Faicchio, lì 20/09/2023

AL SITO WEB www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it

AI RESPONSABILI DI PLESSO INCARICATI

AL DSGA INCARICATO

Oggetto: DIVIETO DI FUMO

Si invitano le SS.LL. a prendere visione di tutta la modulistica, che viene consegnata in allegato. Durante l'orario di servizio, le SS.LL. devono vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni in tutti i locali e pertinenze dell'Istituto, nonché recarsi tempestivamente in particolari punti dell'edificio ove sia segnalata una violazione.

In caso di trasgressione al divieto si dovrà:

- provvedere alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il Documento di identità,
- individuare l'ammenda da comminare,
- consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza,
- consegnare la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria. La terza copia viene trasmessa al Prefetto.

Procedure da seguire in ordine di tempo:

Gli incaricati:

- contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e lo informano di essere i Funzionari Incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente - un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.
- Qualora si riesca a identificare il contravventore allontanatosi, con le generalità complete (es. tramite testimoni), sul verbale si appone la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la

- violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.
- Poi il verbale sarà spedito al domicilio tramite raccomandata RR, che gli sarà addebitata aggiungendone l'importo alla sanzione da pagare. La modalità di pagamento sarà decisa dalla segreteria scolastica, che ne darà comunicazione al trasgressore.
 - Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, si inserisce l'annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi si spedisce secondo le modalità illustrate al precedente.
 - Il contravventore può aggiungere una dichiarazione a verbale; in tal caso va riportata fedelmente.
 - Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo.

Per effetto della **legge 3/2003** le multe per i trasgressori vanno dai **25 ai 250 euro**. Successivamente la Finanziaria 2005 ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da **€ 27,50 a € 275,00**. Quest'ultimo importo si raddoppia se si fuma in presenza di donne in gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da **55 euro a 550 euro**).

I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da **euro 220 a euro 2.200**.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Ester Riccitelli
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Da restituire compilato alla DS entro due giorni dal ricevimento

**Documento di attestazione della funzione di incaricato
dell'applicazione della legge 584/1975 e della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(divieto di fumare)**

La sottoscritta Maria Ester Riccitelli, Dirigente Scolastico pro-tempore dell'IIS FAICCHIO - Castelvenere

Dichiara

di aver nominato, in ottemperanza all'obbligo previsto dalla predetta legge e dalle successive disposizioni normative in materia di divieto di fumo, incaricato di vigilare e accertare violazioni alla legge 584/1975 e alla legge 16 gennaio 2003, n. 3 nell'ambito della scuola
comminando le eventuali sanzioni, il/la Sig/ra :
carta di identità n. rilasciata da.....
in data, che sarà esibita su richiesta ad eventuale trasgressore unitamente alla presente dichiarazione.

La sottoscritta fa presente a chi legge che, nell'esercizio delle sue funzioni, l'incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di richiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge 584/1975 e alla legge 16 gennaio 2003, n.3 nell'ambito scolastico. Gli interessati debbono ottemperare ai sensi del Codice Penale, sotto pena di pesanti sanzioni.

Si applicano in particolare i seguenti articoli del Codice Penale:

Art. 337 del Codice Penale – Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

Art. 496 del Codice Penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione.

Faicchio, lì

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993